

Allegato 1



Consiglio Comunale del 25 Maggio 2023 – ore 15,30

Oggetto: CONSIDERAZIONI determinazione delle tariffe TARI 2023

DICHIARAZIONE DI VOTO

Il Gruppo CITTA' AL CENTRO in merito al punto all'ODG fa le seguenti considerazioni:

- Rispetto alla proposta di deliberazione dell'anno precedente si assiste ad un parziale miglioramento nel senso che si è tentato di avvicinarsi ad una gestione meno indifferenziata dell'utilizzo delle somme finanziate con il bilancio comunale. E questo conferma quanto da noi precedentemente sottolineato rispetto alla incongruità del provvedimento relativo al 2022.

Gli elementi in positivo si fermano però qui.

- Rimane inalterato il problema di fondo del ricorso improprio al procedimento di cui al citato comma 660 dalla L. 147/2013. Si rammenta infatti che il principio cardine della TARI è costituito dalla disposizione in base alla quale in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti mediante le tariffe corrisposte dai contribuenti.
- Le eventuali risorse comunali stanziare in base al comma 660 non possono essere utilizzate per aggirare impropriamente questo principio. Come ha da tempo chiarito la dottrina e le pronunce della Corte dei Conti, l'intervento comunale deve essere SELETTIVO e DIFFERENZIATO cioè finalizzato a determinare una riduzione del carico tributario per particolari bisogni legati a difficoltà economiche o sociali da individuare puntualmente (ad esempio mediante bandi rivolti a nuclei familiari individuati in base all'ISEE o altri idonei parametri).
- Nella deliberazione sottoposta all'esame del consiglio comunale si evidenzia che comunque tutte le utenze domestiche residenti godranno di una riduzione del tributo tale da garantire una diminuzione del carico tributario a tutte le categorie di almeno il 12% e ciò in aperta violazione del principio sopra riportato.

- Peraltro il presupposto in base al quale si ricorre al finanziamento comunale, individuato nella "crisi economica indotta dagli aumenti del costo delle materie prime a seguito del conflitto Russia-Ucraina che ha portato ad un incremento significativo del costo dell'energia con gravi ripercussioni sia sulla produzione che sul commercio e sul consumo di beni e servizi", appare un'affermazione generale (o meglio generica) totalmente sconnessa dagli interventi comunali in quanto non fissata ad alcun ancoraggio normativo.
- Si rammenta che in passato, in costanza della pandemia COVID, era la stessa legislazione statale ad aver previsto lo stato di emergenza e, in conseguenza dello stesso, ad aver introdotto uno specifico contesto eccezionale all'interno del quale applicare eventuali agevolazioni tributarie.
- La crisi economica citata astrattamente in delibera (e peraltro smentita dai dati del PIL nazionale e dallo stesso governo in carica) e l'aumento del costo dell'energia non appaiono elementi correlati e correlabili alla diminuzione alle riduzioni tributarie applicate in relazione alla consistenza del nucleo familiare.
- Peraltro nessuna diversificazione è applicata in relazione alla capacità contributiva dei contribuenti (principio costituzionale), che di certo non ha nulla a che vedere con la consistenza del nucleo familiare ma con il reddito ed il patrimonio su cui lo stesso può contare.
- Quanto alle utenze non domestiche la selezione delle categorie cui conferire riduzioni progressive non appare connessa con gli incrementi dei costi dell'energia. Vi sono casi di palese incongruenza anche rispetto alla comune esperienza. Ad esempio si riconosce un'agevolazione del 10% ai negozi di abbigliamento calzature (categoria 13) e nessuna riduzione a edicole, plurilicenze (categoria 14) senza che possa ravvedersi alcuna diversa correlazione con l'innalzamento dei costi dell'energia. Oppure si introduce una riduzione del 15% alla categoria in cui rientrano anche le case di cura private a fronte di un minore abbattimento del 10% per la categoria degli ospedali (nel quale immaginiamo ricadano anche i locali occupati dalla Casa della Salute).
- Inoltre, essendo venuto meno il regime agevolato e semplificato degli aiuti di Stato operante in epoca COVID, per tutte le agevolazioni introdotte a favore delle utenze non domestiche si apre potenzialmente la problematica della comunicazione al registro ministeriale degli aiuti di Stato ed alle connesse verifiche.
- Infine si segnala che il "bonus" riconosciuto a favore di coloro che conferiscono rifiuti nei centri di raccolta (definito in € 21.000) ed indicato al punto 2 c) del dispositivo della delibera tariffaria non può essere finanziato con risorse di bilancio trattandosi di riduzioni tipiche direttamente connesse al ciclo dei rifiuti e pertanto da finanziare con la tariffa.

Dal punto di vista politico vogliamo sottolineare che la destinazione delle consistenti somme di bilancio a favore delle citate riduzioni ~~(oltre~~ ^{circa} 300.000 €) sottrae al diverso utilizzo che potrebbe farsi


dell'avanzo di amministrazione libero (interventi sul sociale, sulla scuola, sulla sicurezza stradale, ecc.).

E non si dica che non siamo favorevoli alla riduzione per chi è in difficoltà. Siamo favorevoli non a una riduzione generica ma a una riduzione che rispetti il reale bisogno di famiglie e imprese a partire da situazioni di disagio, problematicità materiale, numero dei figli, reddito. Tutte cose che devono far parte di un criterio selettivo che tenda alla "giustizia sociale", un termine che pare sconosciuto a questa amministrazione.

Chiediamo che queste nostre considerazioni vengano allegare alla delibera e ci riserviamo qualora necessario di presentare istanza nelle sedi opportune avverso un provvedimento che palesa possibili elementi di illegittimità e incongruenza.

Per i motivi sopra esposti il GRUPPO CITTA' AL CENTRO si asterrà nella votazione del punto in esame

Rossano Gallorini 

Danilo Serafini 

Claudio Bonci 